

Regione Lazio

Leggi Regionali

Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7

Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale

IL CONSIGLIO REGIONALE**ha approvato****IL PRESIDENTE DELLA REGIONE****p r o m u l g a****la seguente legge:****CAPO I****DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI NORMATIVI E
AMMINISTRATIVI E PER L'INNOVAZIONE DIGITALE****Art. 1****(Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 “Disposizioni per la
semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi
regionali”)****1.** Dopo l'articolo 3 della l.r. 6/2017 sono inseriti i seguenti:

*“Art. 3 bis
(Lazio Semplice)*

1. Al fine di acquisire proposte concrete, secondo una logica trasparente e partecipata, per semplificare e favorire la partecipazione dei cittadini alla semplificazione dei processi decisionali, normativi e amministrativi, nonché per assicurare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi e rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa tendendo alla diminuzione dei costi, al miglioramento dei servizi erogati, al monitoraggio dei procedimenti in corso, alla maggiore omogeneità nell'azione delle diverse strutture amministrative, nell'ambito dei siti *internet* istituzionali della Regione, della Giunta e del Consiglio, è istituita una specifica sezione denominata “Lazio Semplice” suddivisa per aree tematiche.

2. I privati, le imprese, le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, gli enti ecclesiastici, le

associazioni, gli enti locali, anche tramite le proprie associazioni rappresentative, le unioni dei comuni e le altre forme associative presentano, tramite il sito *internet* istituzionale, le proposte di semplificazione, incluse quelle concernenti la modifica di atti normativi regionali, volte ad individuare i settori di materie da riorganizzare ai sensi dell'articolo 2 ovvero i procedimenti amministrativi da semplificare ai sensi dell'articolo 3, e verificano lo stato dei procedimenti in corso. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della commissione consiliare competente in materia, sono definite le modalità per la presentazione delle predette proposte.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, sulla base delle proposte avanzate ai sensi del comma 2, approva il programma annuale dell'attività di semplificazione regionale, individuando le misure di semplificazione da adottare ai sensi degli articoli 2 e 3 ed, eventualmente, i relativi tempi.

4. Per garantire la misurazione e l'armonizzazione degli oneri in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è autorizzata a predisporre, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, appositi protocolli di intesa con gli enti locali per la standardizzazione degli oneri amministrativi.

Art. 3 ter

(Semplificazione digitale. Piattaforma digitale regionale dati e iniziative connesse)

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 50 ter del d.lgs. 82/2005, relativo alla Piattaforma digitale nazionale dati, promuove l'implementazione e lo sviluppo della piattaforma istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse), denominata Piattaforma digitale regionale dati, per favorire e condividere la conoscenza e l'utilizzo del proprio patrimonio informativo, al fine di realizzare nuovi servizi per la semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.

2. La Piattaforma digitale regionale dati persegue, in particolare, l'obiettivo di migliorare e semplificare l'interoperabilità e lo scambio dei dati pubblici tra pubbliche amministrazioni, standardizzare e promuovere la diffusione degli open data e delle informazioni verso cittadini e imprese, amplificare il valore del patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni regionali e delle società pubbliche regionali mediante la predisposizione e l'uso di strumenti di analisi, minimizzare i costi transattivi per l'accesso e l'utilizzo dei dati, migliorare la conoscenza dei fenomeni descritti dai dati e sviluppare un'architettura condivisa delle interfacce e strumenti di cooperazione applicativa, anche basati su sistemi di intelligenza artificiale, nonché condurre iniziative utili a promuovere attività di ricerca scientifica su tematiche applicative di interesse per la pubblica amministrazione.

3. La Piattaforma digitale regionale dati è finalizzata alla pubblicazione di dati detenuti dalla Regione e dagli enti da essa dipendenti, dalle società a totale o prevalente partecipazione della Regione e dagli altri organismi, comunque denominati, controllati dalla Regione.

4. La Regione, al fine di rendere riutilizzabile la più ampia quantità di patrimonio informativo pubblico, adotta politiche tese ad incentivare la condivisione, la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo degli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite intese. La Regione promuove, altresì, la

stipula di intese con altre pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico diversi dai soggetti di cui al comma 3, ivi incluse le rappresentanze associative degli enti locali, nonché con biblioteche, musei e archivi, istituti di istruzione, università ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, aventi sede e svolgenti la propria attività nel territorio regionale.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto e sentita la commissione consiliare competente in materia, un regolamento che disciplina in particolare:

- a) i dati che possono essere oggetto di immediato riutilizzo tramite la Piattaforma digitale regionale dati;
- b) i dati che possono essere rilasciati a pagamento;
- c) le modalità per individuare ulteriori dati che possono essere oggetto di riutilizzo in futuro;
- d) le modalità di pubblicazione dei dati e le modalità di gestione e aggiornamento del portale regionale di accesso ai medesimi;
- e) le licenze standard per il riutilizzo dei dati di cui l'amministrazione regionale è titolare;
- f) l'elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via indiretta, tramite riferimento a standard internazionali;
- g) l'adeguata documentazione che deve accompagnare i dati;
- h) le modalità per:
 - 1) la presentazione della richiesta di riutilizzo dei dati, ove necessaria per l'accesso;
 - 2) la presentazione della richiesta relativa ai dati non ancora presenti sulla Piattaforma digitale regionale dati;
- i) le modalità e le regole tecniche per il riuso dei programmi informatici di cui al comma 6, lettera d);
- l) la programmazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale regionale, di cui al comma 6, lettera e) e dei servizi di formazione e assistenza tecnica di cui al comma 6, lettera f);
- m) la programmazione degli interventi di cui al comma 6, lettera g), mediante l'utilizzo dei fondi di garanzia e la concessione di finanziamenti e/o contributi, legati al riutilizzo dei dati e all'innovazione tecnologica, nonché le modalità per l'indizione annuale di concorsi di idee.

6. Il regolamento di cui al comma 5 si attiene, in particolare, alle seguenti norme generali:

- a) accessibilità gratuita, nonché riutilizzo, anche per finalità commerciali, dei dati di cui sono titolari i soggetti indicati al comma 3 nonché i soggetti indicati al comma 4, laddove ricorrano le condizioni ivi previste;
- b) accesso, mediante la Piattaforma digitale regionale dati, a cataloghi di dati e applicazioni in base a modalità che garantiscano condizioni eque, adeguate e non discriminatorie;
- c) adozione di un piano per il riutilizzo da parte dei soggetti di cui al comma 3, contenente per ciascun insieme di dati l'indicazione temporale della messa a disposizione, da rendere pubblico secondo modalità digitali;
- d) concessione in uso gratuito, secondo le licenze del *software* libero, dei programmi informatici sviluppati in base a proprie specifiche, ovvero sviluppati per conto e a spese della Regione stessa, ad altre pubbliche amministrazioni o a soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, nei limiti stabiliti dalla normativa statale;

- e) attività di formazione e aggiornamento professionale per il personale regionale, finalizzate alla conoscenza digitale e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- f) promozione di azioni di formazione e qualificazione professionale, nonché servizi di formazione e assistenza tecnica in materia di riutilizzo dei dati, basati su sistemi di teledidattica rivolti al pubblico indistinto;
- g) attività di sostegno dell'iniziativa economica legata al riutilizzo, finalizzata alla crescita imprenditoriale e alla competitività dell'industria regionale sui mercati nazionale e internazionale, nonché promozione di concorsi di idee per giovani.

7. Entro novanta giorni dall'adozione del regolamento di cui al comma 5, la Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, con verifica al 1° marzo di ogni anno, il progetto di implementazione e sviluppo della Piattaforma digitale regionale dati.

8. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli da 1 a 14 della l.r. 7/2012.”.

Art. 2

(Istituzione del Laboratorio smart city Lazio)

1. Il Laboratorio *smart city* Lazio, di seguito denominato Laboratorio, è un ambito partecipativo per promuovere e condividere con i cittadini, singoli e associati, soggetti pubblici e privati, le problematiche sull'innovazione digitale della Regione e sul monitoraggio dei correlati programmi attuativi.

2. Il Laboratorio intende favorire la partecipazione nei processi di trasformazione digitale dei contesti urbani della Regione, quali province, comuni e Città metropolitana di Roma capitale, al fine di:

- a) accrescere le opportunità di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali;
- b) migliorare l'accesso dei cittadini alle informazioni sulle politiche dell'innovazione;
- c) incrementare il livello di consapevolezza e conoscenza dei temi dell'innovazione, nonché dell'agenda digitale della Regione nella società civile;
- d) partecipare alla definizione di ulteriori programmi strategici sui temi dell'innovazione, delle *smart community*, delle *smart city* e dell'agenda digitale.

3. L'amministrazione della Regione è presente alle riunioni del Laboratorio tramite:

- a) il coordinatore del Laboratorio, nominato dal Consiglio regionale, con funzioni di presidente;
- b) i componenti della Giunta regionale competenti per materia;
- c) i Direttori regionali competenti per materia;
- d) il presidente di Lazio Crea o suo delegato;
- e) i presidenti delle province e il Sindaco della Città metropolitana di Roma capitale o loro delegati;
- f) il responsabile per la transizione digitale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche o suo delegato.

4. Possono, altresì, partecipare alle riunioni del Laboratorio i componenti della Giunta regionale, i consiglieri regionali o loro delegati, i sindaci dei comuni della Regione o loro delegati. Il calendario degli incontri è reso noto sul sito istituzionale della Regione.

5. Possono aderire al Laboratorio le associazioni e le fondazioni che operano sul territorio della Regione, anche se aventi sede legale altrove, purché abbiano come scopo sociale la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività a vario titolo

concernenti i processi di trasformazione digitale, di innovazione, di partecipazione democratica attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

6. Possono aderire al Laboratorio le associazioni di impresa, le imprese e le reti di imprese che abbiano una sede operativa sul territorio della Regione, anche se aventi sede legale altrove, purché abbiano come oggetto sociale la realizzazione di *software* e/o *hardware* e/o la produzione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione relativamente ai contesti di innovazione così detti "*smart city*".

7. Possono aderire, altresì, singoli cittadini maggiorenni che, per competenza professionale o interesse personale, intendano dare il proprio contributo al confronto sulle tematiche oggetto del Laboratorio.

8. Per aderire al Laboratorio è necessario presentare apposita domanda *on-line* entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale.

9. La struttura della Giunta che svolge un ruolo di coordinamento delle diverse competenze in materia, identificata con deliberazione entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo, accetta l'adesione e, in caso contrario, comunica il rigetto della domanda, dandone motivazione all'interessato.

10. La comunicazione di cancellazione dal Laboratorio può essere presentata in qualsiasi momento ed è immediatamente accettata.

11. La struttura di cui al comma 9 effettua annualmente una valutazione sulla permanenza delle condizioni di cui al presente articolo, all'esito della quale può disporre la cancellazione dal Laboratorio, informandone gli interessati.

12. Il Laboratorio si riunisce in assemblea plenaria quando:

- a) è richiesto dal coordinatore del Laboratorio;
- b) è richiesto da uno o più membri della Giunta regionale competenti sul tema e/o sul progetto attinente al processo di partecipazione;
- c) è richiesto da una o più commissioni consiliari competenti sul tema e/o sul progetto attinente al processo di partecipazione.

13. In caso di richieste multiple si procede alla calendarizzazione delle stesse in ordine cronologico.

14. In ogni caso, il Laboratorio si riunisce in assemblea plenaria almeno quattro volte in un anno per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) analisi e discussione sullo stato di avanzamento delle iniziative in materia d'innovazione che coinvolgono il territorio della Regione;
- b) analisi, discussione ed elaborazione collaborativa di eventuali proposte da sottoporre agli organi di governo della Regione;
- c) monitoraggio dello stato delle attività del Laboratorio, con eventuali proposte correttive e migliorative.

15. Le associazioni, le fondazioni e le imprese partecipano attraverso il proprio rappresentante legale o il soggetto indicato nella domanda di adesione al Laboratorio. Le variazioni sulle rappresentanze devono essere comunicate alla segreteria del direttore regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive.

16. I singoli cittadini iscritti al Laboratorio intervengono alle attività personalmente, senza possibilità di delega.

17. I componenti del Laboratorio di cui al presente articolo che risultino assenti per più di quattro riunioni consecutive sono dichiarati decaduti.

18. Le attività e le riunioni del Laboratorio hanno luogo presso sedi appositamente individuate dall'amministrazione e possono svolgersi anche mediante collegamenti *on-line* e/o sistemi di video conferenza.

19. I lavori sul tema e/o sul progetto dei singoli processi partecipativi, attivati dai soggetti di cui al presente articolo, si concludono entro sei mesi dalla data di avvio dei singoli lavori.

20. Il coordinatore del Laboratorio viene nominato dal Consiglio regionale e scelto tra persone esperte e qualificate con preferenza per chi ha maturato una effettiva esperienza di coordinamento di strutture simili.

21. La convocazione del Laboratorio è effettuata *on-line* dalla segreteria tecnico-amministrativa istituita presso la struttura di cui al comma 9 con preavviso comunicato agli iscritti via *e-mail* di almeno cinque giorni rispetto alla data di convocazione, su proposta del coordinatore del Laboratorio o degli altri soggetti di cui al presente articolo.

22. I partecipanti alla riunione individuano, in apertura dei lavori, un soggetto incaricato della redazione del verbale. Il documento finale illustra le risultanze conclusive del dibattito, dando evidenza anche alle posizioni divergenti e alle principali criticità emerse nel corso della discussione. Ciascun verbale è conservato a cura della segreteria e pubblicato sul sito istituzionale della Regione nello spazio dedicato al Laboratorio.

23. Le riunioni del Laboratorio sono pubbliche; possono parteciparvi, in qualità di uditori, anche i cittadini che non abbiano ancora aderito al Laboratorio.

24. Le risultanze dei lavori dei processi partecipativi delle sedute del Laboratorio sono trasmesse al Presidente dell'assemblea e, suo tramite, alle commissioni ed ai componenti della Giunta competenti.

25. L'adesione e la partecipazione al Laboratorio sono effettuate a titolo collaborativo e volontario e non danno diritto a compenso alcuno, fatto salvo il ruolo del coordinatore.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA E GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e successive modifiche e alla legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”. Elenco dei soggetti assegnatari di terreni ARSIAL)

1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 54 le parole: “dagli articoli 74 e 75” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 74”;
 - b) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 58 è soppresso;
 - c) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

“Art. 67 bis

(Ricostituzione dei soprassuoli percorsi da incendio)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della l. 353/2000 e successive modifiche, ai fini della ricostituzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco censiti nel catasto incendi di cui al comma 2 del medesimo articolo, i proprietari, gli affittuari, i locatari o i soggetti che esercitano un diritto reale di godimento sui suddetti soprassuoli possono procedere all'esecuzione di interventi a carattere selvicolturale o di ingegneria naturalistica. Nei primi quindici mesi dall'evento calamitoso, gli interventi di cui al primo periodo che non prevedono l'impiego di risorse finanziarie pubbliche possono essere realizzati senza l'autorizzazione di cui all'articolo 45, previa comunicazione. Per i soprassuoli compresi all'interno delle aree naturali protette regionali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della l.r. 29/1997.”;

d) all'articolo 74:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il controllo ed il monitoraggio sullo stato fitosanitario dei boschi e sulla corretta esecuzione delle forme di lotta ai parassiti è esercitato dalla Regione attraverso il servizio fitosanitario regionale, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e successive modifiche.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei boschi interessati da infestazioni di insetti, da infezioni fungine o da altre circostanze avverse di natura biotica il servizio fitosanitario regionale, previo accertamento delle cause, dell'entità e della gravità del fenomeno, può disporre con carattere d'urgenza gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 214/2005.”;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il servizio fitosanitario regionale, su richiesta della competente direzione regionale, può fornire pareri tecnici non vincolanti in merito alla gestione, al controllo ed al contenimento delle avversità di natura fitosanitaria endemiche e non soggette a vigilanza e controllo ai sensi della normativa europea o statale.”;

4) al comma 7 la parola: “invasione” è sostituita dalla seguente: “attacco” e dopo le parole: “possessore del bosco” sono inserite le seguenti: “, previo parere del servizio fitosanitario regionale,”;

5) al comma 8 le parole da: “, sentito il servizio fitosanitario” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “concorda con le altre Regioni interessate un idoneo piano di intervento nel rispetto degli standard definiti dallo European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) e previo parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'articolo 52 del d.lgs. 214/2005.”;

e) l'articolo 75 è abrogato;

f) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 80 è inserita la seguente:

“b bis) recuperare le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, della l. 353/2000.”;

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua il regolamento di cui all'articolo 36 della l.r. 39/2002 alle disposizioni di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni europee e statali vigenti in materia.

3. In riferimento alla l.r. 39/2002 e al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”) e successive modifiche, per “tecnico agroforestale abilitato” sono da intendersi i soggetti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici) e successive modifiche, alla legge 5 marzo 1991, n. 91 (Modifiche alla legge, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici) e alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale) e successive modifiche.

4. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“4. La direzione regionale competente in materia di agricoltura, anche avvalendosi delle aree decentrate agricoltura e dei soggetti individuati dal regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17 (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura) e successive modifiche, nel cui territorio ricadono le

piantagioni, rilascia, in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, entro trenta giorni, su richiesta degli interessati, l'autorizzazione all'abbattimento e all'espianto degli alberi di olivo, previa verifica di quanto previsto ai commi 2 e 3.”

5. Al comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 1/2009, le parole da: “dell'articolo 182” sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: “della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.”

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'assessorato con delega all'agricoltura trasmette alla commissione consiliare competente in materia l'elenco dei soggetti a cui, a vario titolo, sono stati assegnati lotti di terreno di proprietà dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche.

Art. 4

(Allineamento dei vincoli temporali per le misure di imboscamento dei terreni agricoli di cui al regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, e successive modifiche)

1. Al fine di garantire il recupero della competitività nel settore agricolo, per le misure relative all'imboscamento dei terreni agricoli di cui al regolamento (CEE) 2080/92 e successive misure, attivate con le medesime finalità nell'ambito delle programmazioni dello sviluppo rurale della Regione, a condizione che sia concluso il periodo relativo al pagamento del premio per la compensazione delle perdite di reddito, possono essere sottoscritti, da parte dei beneficiari che ne facciano richiesta, revisioni dei piani di coltura e conservazione, nei quali si prevedano periodi vincolativi non superiori a venti anni in riforma di quelli originariamente sottoscritti. Resta confermato che gli impianti realizzati con finalità ambientali sono assoggettati ai vincoli derivanti da norme di carattere paesaggistico e ambientale.

Art. 5

(Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, 13 gennaio 2005, n. 1 “Norme in materia di polizia locale” e 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio”, e successive modifiche)

1. Alla l.r. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6:

1) al comma 2 dopo la parola “fossiliferi” sono inserite le seguenti: “, successioni ecologiche e/o ricolonizzazioni di specie e interazioni tra uomo ed elementi naturali”;

2) al comma 4 le parole “di cui all'articolo 28” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 28 e 31, comma 1.”;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive

modifiche, la gestione dei siti di cui al comma 5 può essere affidata agli enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia.”;

b) all'articolo 8:

1) al comma 3:

1.1 alla lettera a) le parole: “, di cui all'articolo 2135 c.c., o agro-turistica” sono sostituite dalle seguenti: “aziendali, di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale) e successive modifiche”;

1.2 alla lettera b) le parole: “tradizionali di cui all'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali previsto dal D.M. 8 agosto 1999, n. 350 del Ministro delle politiche agricole e forestali (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173)” sono sostituite dalle seguenti: “aziendali, di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006”;

1.3 la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) il transito e la sosta di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e per i mezzi di cui all'articolo 31, comma 1bis, lettera d), nonché per gli autoveicoli e le autovetture dei proprietari residenti;”;

1.4 la lettera l) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“l) la circolazione dei natanti a motore a combustione interna lungo le aste fluviali ed i bacini lacustri, fatta eccezione per le attività di trasporto pubblico, di sorveglianza, di soccorso, di monitoraggio ambientale nonché di esercizio della pesca autorizzata;”;

1.5 al numero 4 bis della lettera q) le parole: “lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere d) e d ter)”;

2) al comma 4:

2.1 alla lettera d) le parole: “, le attività connesse e compatibili di cui alla l.r. 38/1999 e gli interventi previsti dai piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall'articolo 31, dalla l.r. 38/1999 e dall'articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), nonché gli interventi di imboscamento e di utilizzazione dei boschi e dei beni silvo-pastorali” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 31”;

2.2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“d ter) la realizzazione di strutture amovibili ad uso temporaneo, quali pergolati, gazebi, chioschi, tettoie, pergotende e palloni pressostatici, che non comportano trasformazione permanente del territorio. Tali strutture possono essere installate per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi nell'arco dell'anno solare e sono immediatamente rimosse al termine dell'uso preposto.”;

c) al comma 1 dell'articolo 14 dopo le parole: “quattro membri, scelti” sono inserite le seguenti: “, previo avviso pubblico,”;

d) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 le parole: “dotazione organica” sono sostituite dalle seguenti: “definizione del contingente di personale”;

e) il comma 5 dell'articolo 24 è sostituito dai seguenti:

“5. All'elenco di cui al comma 1 possono iscriversi, previo avviso pubblico per titoli indetto con la cadenza stabilita dalla deliberazione di cui al comma 1, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016, n. 143 (Regolamento dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426). L'elenco, comprensivo delle successive integrazioni, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

5 bis. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato, secondo le modalità indicate dalla deliberazione di cui al medesimo comma 1, verificando, inoltre, la permanenza dei requisiti, previsti al comma 5, dei soggetti iscritti.”;

f) al comma 1 dell'articolo 25 bis:

- 1) le parole: “di sorveglianza e il personale tecnico” sono soppresse;
- 2) le parole: “dell'Agenzia regionale per i parchi (ARP)” sono sostituite dalle seguenti: “delle strutture della direzione regionale competente in materia di aree naturali protette”;

g) all'articolo 26:

- 1) alla lettera b bis del comma 1 bis dopo la parola: “gazebi,” sono inserite le seguenti: “chioschi, tettoie,”;
- 2) al comma 4 le parole da: “previo esame” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “previo esame, da effettuarsi entro il limite di tre anni, della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, apporta eventuali modifiche ed integrazioni, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute e ne propone al Consiglio regionale l'approvazione. Trascorsi tre mesi dall'assegnazione della proposta di piano alla commissione consiliare competente, la proposta è iscritta all'ordine del giorno dell'Aula ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del regolamento dei lavori del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale si esprime sulla proposta di piano entro i successivi centoventi giorni, decorsi i quali il piano si intende approvato.”;
- 3) al comma 5 le parole: “dal Consiglio regionale” sono soppresse”;

h) dopo il comma 1 dell'articolo 28 è inserito il seguente:

“1 bis. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), la richiesta per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 del d.p.r. 380/2001 è presentata allo sportello unico di cui all'articolo 5 del medesimo decreto. Per tali fattispecie, il nulla osta di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni dal ricevimento da parte dell'ente gestore della richiesta, decorsi inutilmente i quali il titolo abilitativo si intende reso.”;

i) all'articolo 31:

- 1) all'alinea del comma 1 dopo le parole: “nelle zone di cui all'articolo 26, comma 1, lettera f)” sono inserite le seguenti: “e nei monumenti naturali di cui all'articolo 6”;
- 2) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
 - a) le attività agricole aziendali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006 e quelle integrate e compatibili di cui alla l.r. 38/1999 e alla l.r. 14/2006;
- 3) alla lettera b) del comma 1 dopo la parola: “miglioramento” sono inserite le seguenti: “ai fini produttivi”;
- 4) dopo la lettera d) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
 - “d bis) il controllo della fauna selvatica, ai fini del contenimento dei danni, con le modalità previste dalla l.r. 4/2015 e dalla normativa statale vigente;
 - d ter) gli interventi di imboschimento e di utilizzazione dei boschi.”;
- 5) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Sono consentiti e non rientrano negli obblighi di cui all’articolo 28 le ricorrenti pratiche di conduzione delle aziende agricole che non comportino modificazioni sostanziali del territorio ed in particolare:

- a) la manutenzione ordinaria del sistema idraulico agrario e del sistema infrastrutturale aziendale esistenti;
- b) l’impianto o l’espianto delle colture arboree e le relative tecniche utilizzate;
- c) l’utilizzo delle serre stagionali non stabilmente infisse al suolo;
- d) il transito e la sosta di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private per i mezzi collegati all’esercizio delle attività agricole di cui al presente articolo;
- e) l’ordinamento produttivo ed i relativi piani colturali promossi e gestiti dall’impresa agricola;
- f) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea derivanti dall’esercizio delle attività aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006.”;

6) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di cui al comma 1, nel programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui all’articolo 30, devono essere previsti indirizzi, obiettivi ed interventi volti allo sviluppo del ruolo di tutela attiva esercitato dalle attività di cui al presente articolo”;

7) al comma 2 bis:

7.1 le parole: “agricole e di quelle connesse e compatibili” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente articolo” e dopo le parole: “articolo 57” sono inserite le seguenti: “e 57 bis”;

7.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il PUA redatto secondo le modalità della l.r. 38/1999, previa indicazione dei risultati che si intendono perseguire, può prevedere la necessità di derogare alle previsioni del piano dell’area naturale protetta redatto ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera f) ad esclusione delle normative definite per le zone di riserva integrale.”;

l) all’articolo 38:

1) al comma 3 le parole: “il rappresentante legale” sono sostituite dalle seguenti: “il direttore”;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Qualora la violazione di cui al comma 1 sia commessa all’interno dei siti e delle zone di cui all’articolo 6, comma 5, all’irrogazione delle sanzioni ai sensi del comma 3 provvede l’ente competente alla gestione.”;

3) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l’esecuzione di interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 1.000 euro e un massimo di 10.000 euro.

4 ter. Gli enti gestori esercitano le funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4 bis. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono destinati al miglioramento ambientale, alla salvaguardia e alla conservazione dei siti.

4 quater. Agli interventi e alle opere realizzate in difformità a quanto disposto dal piano di gestione e dalle misure di conservazione di cui all’articolo 6, comma 5, o in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza oppure in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 28, commi 3 e 4 ter.”;

m) all'articolo 44 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1 bis, nel primo periodo, dopo le parole: “a), b)” è inserita la seguente: “d)” e nel secondo periodo la parola “d),” è soppressa;
- 2) al comma 6 la parola “d),” è soppressa;
- 3) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7 bis. La gestione dell'area protetta di cui al comma 1, lettera d), è affidata all'ente regionale di diritto pubblico “Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere-Farfa.”;
- 4) al comma 11 le parole: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2018,” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2019,”.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione:

- a) individua le modalità operative, anche mediante accordi o convenzioni, per consentire il subentro dell'ente regionale di diritto pubblico “Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere – Farfa” alla Città metropolitana di Roma capitale nella gestione della “Riserva naturale del Monte Soratte”;
- b) definisce, d'intesa con la Città metropolitana di Roma capitale, le modalità per l'utilizzo del personale attualmente in servizio presso la Riserva del Monte Soratte, che rimane nei ruoli della Città metropolitana, e le modalità di riparto dei relativi oneri a carico della Regione e della Città metropolitana.

3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 24, comma 1, della l.r. 29/1997 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, comma 5, come modificato dal presente articolo, permangono all'interno dell'elenco per un periodo di cinque anni, purché siano in possesso del diploma di laurea o della laurea magistrale.

4. Ai fini del perseguimento delle proprie finalità, gli enti di gestione delle aree naturali protette si dotano di adeguati dispositivi e mezzi, nel rispetto delle linee guida da adottarsi da parte della Giunta regionale entro sei mesi dall'approvazione della presente disposizione, tenuto conto delle risorse disponibili e dei fabbisogni di ciascuna area naturale protetta regionale.

5. Alla l.r. 1/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 è inserita la seguente:
“f bis) promuovere l'esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia locale all'interno delle aree naturali protette da parte del personale di sorveglianza di cui all'articolo 25 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche;”;
- b) al comma 1 dell'articolo 22 dopo la parola: “delegati” sono aggiunte le seguenti: “, ad esclusione del personale di sorveglianza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f bis), il quale mantiene autonomia operativa nell'esercizio delle proprie funzioni”.

6. Alla l.r. 38/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/1999 è abrogata;
- b) all'articolo 57:
 - 1) al comma 4 dopo le parole: “o un agrotecnico laureato,” sono inserite le seguenti: “ovvero da un geometra”;
 - 2) al comma 6 dopo le parole: “o agrotecnici laureati,” sono inserite le seguenti: ovvero da geometri”;
- c) dopo l'articolo 57 bis è inserito il seguente:

*“Art. 57 ter
(Definizione di edifici legittimi esistenti)*

1. Per le finalità di cui agli articoli 57 e 57 bis per “edifici legittimi esistenti” si intendono anche quelli realizzati in assenza di titolo abilitativo in periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) ovvero che siano stati oggetto di accertamento di conformità, da parte dei responsabili dell’abuso, ai sensi degli articoli 36 e 37 del d.p.r. 380/2001.

2. Gli edifici di cui al comma 1 ubicati su terreni di proprietà di enti pubblici, sono acquisiti al patrimonio dei medesimi enti previo accertamento, da parte degli occupatori, dei requisiti previsti dal medesimo comma 1.”.

Art. 6

(Modifica della perimetrazione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa)

1. La perimetrazione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa di cui alla legge regionale 4 aprile 1979, n. 21 (Istituzione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa) e successive modifiche, è modificata secondo la planimetria e la relazione descrittiva di cui, rispettivamente, agli allegati A1 e B1 che costituiscono parte integrante della presente legge.

2. Nelle more dell’adeguamento, ai sensi dell’articolo 26, comma 5 bis, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, del piano della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 20 giugno 2012, n. 22, al territorio oggetto di ampliamento non ricompreso nella perimetrazione prevista nel piano, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 29/1997, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 44, commi 12, 13 e 14 della medesima legge regionale.

Art. 7

(Modifica della perimetrazione del parco regionale dell’Appia Antica)

1. La perimetrazione del parco regionale dell’Appia Antica, istituito con la legge regionale 10 novembre 1988, n. 66 (Istituzione del parco regionale dell’Appia Antica) e successive modifiche, come da ultimo modificata dalla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Modifica del perimetro del parco regionale dell’Appia Antica), è ampliata secondo la planimetria in scala 1:10.000 e la relativa relazione descrittiva contenute, rispettivamente, negli allegati A2 e B2 che costituiscono parte integrante della presente legge.

2. Nelle more dell’adeguamento, ai sensi dell’articolo 26, comma 5 bis, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, del piano del parco regionale dell’Appia Antica, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 9, alle disposizioni di cui al comma 1 continua ad applicarsi la disciplina prevista dal medesimo piano. Limitatamente al territorio oggetto di ampliamento non ricompreso nella perimetrazione prevista nel piano, si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 8 della l.r. 29/1997 per le zone A, di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a), n. 1 della medesima legge regionale.

3. Relativamente al territorio interessato dall'ampliamento di cui al comma 1, l'adeguamento del piano del parco regionale dell'Appia Antica ai sensi del comma 2 favorisce:

- a) l'esercizio e lo sviluppo delle attività agricole aziendali e il ricorso allo strumento del piano di utilizzazione aziendale (PUA) in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 della l.r. 29/1997;
- b) lo svolgimento delle attività compatibili con le finalità del parco quali le attività sportive relative ad impianti legittimamente esistenti in considerazione del ruolo svolto dalle stesse rispetto all'innalzamento della qualità della vita della popolazione.

Art. 8

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 9/2017 è inserito il seguente:
"4 bis. Al fine di favorire la manutenzione delle aree di proprietà regionale riservate a verde pubblico urbano, la Regione concede contributi ai comitati di quartiere o alle associazioni senza fini di lucro costituite, da almeno tre anni, da cittadini residenti nei quartieri in cui sono situate tali aree o che ivi svolgono la propria attività lavorativa a carattere continuativo. I contributi sono concessi, previa stipula di apposita convenzione, sulla base dei criteri e delle modalità di riparto e di rendicontazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione."

Art. 9

(Disposizioni relative alla liquidazione del Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle grotte di Pastena e Colleparado. Modifiche all'articolo 2, commi 29 e 30 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativi alla soppressione del Consorzio)

1. Il commissario liquidatore del Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle grotte di Pastena e Colleparado di cui alla legge regionale 18 febbraio 1989, n. 14 (Conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Colleparado), nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della l.r. 7/2014, cessa dalle proprie funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di completare le attività di cui all'articolo 2, comma 28, della l.r. 7/2014, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Provincia di Frosinone ed i Comuni di Pastena e Colleparado provvedono alla nomina di un nuovo commissario liquidatore.

3. All'articolo 2 della l.r. 7/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 29 è abrogato;
- b) al comma 30 le parole: "Dalla data di efficacia della deliberazione di cui al comma 29, il" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data di ultimazione dell'attività di liquidazione del consorzio di cui al comma 22, il medesimo".

Art. 10**(Disposizione relativa alle funzioni amministrative e alle attribuzioni in materia ambientale di competenza degli enti di area vasta)**

1. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, la Regione provvede, con il consenso degli interessati, all'assegnazione temporanea di personale regionale agli enti di area vasta al fine di supportare gli stessi, sulla base di appositi protocolli di intesa, nello svolgimento delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2016, n. 335 (Ripartizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n.56 e dell'art. 7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 " Legge di stabilità regionale 2016").

Art. 11**(Disposizioni in materia di depurazione delle acque reflue)**

1. Nelle zone sprovviste della rete fognaria pubblica, per lo scarico delle acque reflue, oltre ai sistemi di evapotraspirazione e subirrigazione, sono consentiti sistemi di depurazione autonomi rispondenti ai requisiti di cui alla tabella 4 (Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo) dell'allegato 5 (Limiti di emissione degli scarichi idrici) alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con recupero delle acque grigie in fossa tenuta.

Art. 12**(Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche)**

1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis

(Coordinamento della raccolta dei dati sull'erosione costiera)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 7, la Regione, d'intesa con gli enti locali ed avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, coordina la raccolta dei dati concernenti il fenomeno dell'erosione costiera.";

b) all'articolo 33:

- 1) il comma 2 è abrogato;
- 2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Nei casi in cui le opere di cui al comma 1 non siano state affidate ai sensi del comma 3, la Regione contribuisce con supporto tecnico amministrativo alla manutenzione delle opere di difesa della costa la cui gestione è affidata ai comuni.".

Art. 13**(Sospensione dei procedimenti di competenza regionale per il rilascio dei permessi di ricerca, delle relative proroghe e degli atti ad essi preordinati, relativi alle risorse geotermiche ad alta e media entalpia)**

1. In attesa della Carta idro-geo-termica regionale di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e dell'approvazione del nuovo piano energetico regionale, sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio dei permessi di ricerca, delle relative proroghe nonché degli atti ad essi preordinati, riguardanti le risorse geotermiche ad alta e media entalpia. Tale sospensione non potrà comunque eccedere il periodo di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14**(Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27
"Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e successive modifiche)**

1. Alla l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: "5 febbraio 1997, n. 22" sono sostituite dalle seguenti: "3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)";
 - b) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: "7 del d.lgs. 22/1997" sono sostituite dalle seguenti: "184 del d.lgs. 152/2006";
 - c) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 è aggiunta la seguente:
"e bis) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche nonché sentiti l'ente di governo dell'ambito e i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.";
 - d) all'articolo 11:
 - 1) la lettera c) del comma 2 è abrogata;
 - 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Ai piani provinciali è allegata la documentazione relativa all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti come previsto dall'articolo 5, comma 1), lettera f)."

Art. 15**(Modifica alla legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1
“Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”)**

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

*“Art. 8 bis**(Registro unico regionale dei controlli in agricoltura - RUCA)*

1. Al fine di ridurre gli oneri burocratici e rimuovere gli ostacoli allo sviluppo delle aziende agricole, è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Registro unico regionale dei controlli in agricoltura (RUCA).

2. Nel RUCA confluiscono, per ciascuna azienda agricola, i dati relativi ai controlli effettuati.

3. La Regione, le altre pubbliche amministrazioni, i soggetti privati incaricati di effettuare controlli a carico delle aziende agricole e gli altri soggetti, pubblici o privati, interessati da procedimenti amministrativi in ambito agricolo, concorrono, in funzione delle rispettive competenze e attraverso accordi finalizzati anche all'integrazione fra i rispettivi sistemi informativi, alla formazione e all'aggiornamento del RUCA.

4. Alle aziende agricole, attraverso la consultazione di un *data base* informatizzato collegato ad una piattaforma *web*, sarà possibile rintracciare dati ed informazioni relativi alla propria posizione con modalità conformi alle norme vigenti sulla tutela dei dati personali.

5. Entro trenta giorni dalla data di costituzione del RUCA, la Regione comunica alle aziende interessate le modalità per realizzare i collegamenti informatici.

6. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 6, sono definiti le tipologie e modalità di raccolta dei dati di cui al comma 2, le forme di pubblicità sul sito istituzionale della Regione, i criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del RUCA nonché per l'implementazione e l'adesione al sistema in conformità a quanto previsto nel decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 luglio 2015 (Istituzione del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole).”.

Art. 16**(Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 “Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale” e successive modifiche)**

1. Alla l.r. 14/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole”;

b) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di valorizzare la cultura e le tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio nonché la fruizione delle risorse locali, la Regione, in armonia con la legislazione europea e statale vigente, sostiene l'agricoltura e la diversificazione agricola mediante la promozione:

a) delle attività agricole multifunzionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ivi incluse quelle agrituristiche e quelle in materia di agricoltura

- sociale di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);
- b) delle attività multimprenditoriali di cui all'articolo 3.”;
- c) al comma 2 dell'articolo 1:
- 1) alla lettera e) dopo la parola: “naturale” sono aggiunte le seguenti: “, anche attraverso azioni di economia circolare nello sviluppo rurale e nell'agricoltura”;
 - 2) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
“h bis) lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e d'inserimento socio-lavorativo.”;
- d) all'articolo 2:
- 1) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: “Per attività agricole aziendali, esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, si intendono.”;
 - 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. Si definiscono inoltre:
 - a) attività rurali aziendali: il complesso delle attività svolte nell'ambito dell'azienda agricola comprendente sia le attività agricole aziendali di cui al comma 1, sia le attività multimprenditoriali di cui all'articolo 3;
 - b) attività di diversificazione agricola: le attività multifunzionali, le attività multimprenditoriali di cui all'articolo 3, anche integrate tra loro;
 - c) attività multifunzionali produttive: la conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione previste all'articolo 2135 del codice civile;
 - d) servizi multifunzionali: fornitura di beni e servizi, questi comprensivi delle attività agrituristiche previste all'articolo 2135 del codice civile;
 - e) attività agricole tipiche: le attività agricole tradizionali, le attività multifunzionali produttive, anche integrate tra loro.”;
 - 3) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: “Sono attività di agriturismo.”;
 - 4) al comma 3 bis le parole da: “Le stesse attività” sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “Le attività di cui al primo periodo sono considerate:
 - a) servizi integrati e accessori all'attività agrituristica, qualora non diano luogo ad autonomo corrispettivo economico;
 - b) attività multifunzionali, qualora diano luogo ad autonomo corrispettivo economico.”;
 - 5) dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:
“3 ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3bis, lettera a), può essere dedicato sino al 10 per cento della superficie agricola aziendale (SAT) e in ogni caso sino ad un massimo di un ettaro. Rientrano nelle medesime attività le piscine.”;
- e) all'articolo 2 bis:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le attività multifunzionali sono svolte in rapporto di connessione con le attività agricole tradizionali che devono essere prevalenti su quelle multifunzionali. Le attività agricole tradizionali sono considerate prevalenti quando il tempo lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento delle attività stesse prevale sul tempo lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento delle attività multifunzionali. Le modalità della connessione e la relativa prevalenza, ove non individuata da specifica

normativa, è stabilita in base alle ore lavoro individuate dalle tabelle di cui al comma 1 bis.”;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole tradizionali e quelle multifunzionali sono individuate, sulla base dei dati forniti dal tavolo di cui all’articolo 11, con atto della direzione regionale competente in materia di agricoltura, da aggiornare ogni tre anni.

1 ter. Qualora le attività non siano ricomprese nelle tabelle di cui al comma 1 bis vigono, in conformità all’articolo 2135 del codice civile, le seguenti condizioni di prevalenza:

a) per le attività di multifunzionalità produttiva, intesa quale attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di cui all’articolo 2135 del codice civile, qualora riferite a prodotti che riguardano la medesima tipologia di produzioni agricole ottenute in azienda, la prevalenza è determinata in termini quantitativi;

b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), ivi compresi i casi delle eventuali eccedenze di prodotto di cui alla lettera a), la prevalenza è determinata in termini economici.

1 quater. Ai fini della determinazione economica della prevalenza la direzione regionale competente in materia di agricoltura, con proprio atto, individua i valori di riferimento delle produzioni riferite alle attività agricole tradizionali. In ogni caso ai valori delle produzioni delle attività agricole tradizionali si dovranno sommare, ai fini del calcolo della prevalenza, gli aiuti di mercato e di integrazione del reddito. Ai fini del rispetto della condizione di prevalenza il valore complessivo individuato ai sensi del presente comma deve essere maggiore dei ricavi generati dall’attività multifunzionale svolta.

1 quinquies. Qualora coesistano, nelle medesime imprese, sia attività di cui al comma 1 bis sia attività di cui al comma 1 ter, comprensive dei servizi integrati e accessori non ricompresi nelle tabelle di cui al comma 1 bis, le ore lavoro di queste ultime sono individuate con una valutazione estimativa elaborata dal tecnico abilitato.”;

3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

4) all’alinea del comma 7 le parole da: “adotta” sino alla fine dell’alinea sono sostituite dalle seguenti: “sentito il tavolo della diversificazione agricola di cui all’articolo 11, adotta uno o più regolamenti di attuazione e integrazione della presente disposizione, nei quali sono individuati.”;

5) alla lettera a) del comma 7 la parola: “individuate” è soppressa;

6) dopo la lettera c) del comma 7 sono aggiunte le seguenti:

“c bis) le caratteristiche igienico sanitarie;”

“c ter) il regime dei controlli e le procedure per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 27 bis, comma 2.”;

7) al comma 8 le parole: “in assenza” sono sostituite dalle seguenti: “Nelle more dell’adozione”;

f) dopo l’articolo 2 bis sono inseriti i seguenti:

*“Art. 2 ter
(Esercizio delle attività)*

1. Le attività multifunzionali sono attivate presso gli sportelli unici delle attività agricole comunali comunque denominati o, in assenza di essi, presso l’ufficio tecnico comunale competente. L’esercizio delle attività multifunzionali che configurino un servizio al pubblico, qualora non specificamente disciplinate

da altre disposizioni statali e regionali, è subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). L'esercizio delle attività agricole aziendali è attivato secondo le modalità di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche, anche comprendente la presentazione di un PUA di cui all'articolo 57 della l.r. 38/1999.

2. Alle variazioni di natura tecnica e/o amministrativa delle attività esercitate si applicano le disposizioni vigenti relative alla natura delle variazioni stesse.

3. La Regione promuove ed incentiva la gestione in forma associata degli sportelli unici dell'attività agricola, in particolare per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

4. In sede di valutazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2, il comune procede, anche avvalendosi della commissione agraria di cui all'articolo 57, comma 6, della l.r. 38/1999, alla verifica della conformità alla normativa vigente delle attività previste, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

a) possesso dei requisiti giuridici e amministrativi da parte del soggetto richiedente, ivi compresa la titolarità del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173);

b) sussistenza di uno dei titoli di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e successive modifiche, con riferimento ai terreni e manufatti nei quali sono esercitate le attività;

c) sussistenza del rapporto di connessione e della prevalenza dell'attività agricola tradizionale sulle attività multifunzionali.

5. Non possono esercitare le attività di cui al presente articolo, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti che:

a) abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modifiche o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche e di cui all'articolo 4, comma 6, del d.lgs. 228/2001.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i comuni, con riferimento alle attività attivate con procedimento diverso da quello di cui al capo IV del d.p.r. 160/2010, possono attivare la commissione agraria di cui all'articolo 57 della l.r. 38/1999, su istanza del soggetto proponente, ai fini dell'esame preliminare del progetto da allegare alle istanze di cui ai commi 1 e 2.

Art. 2 quater

(Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali)

1. Ai fini conoscitivi e promozionali, nonché dell'esercizio delle attività di vigilanza e sanzionatorie di cui agli articoli 27 bis e 27 ter, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura è istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali, comprensivo delle medesime attività distinte per tipologia, di seguito denominato elenco.

2. Ai fini di cui al comma 1, la direzione regionale competente in materia di agricoltura individua, con proprio atto, i dati, anche in forma di elaborati, oggetto di comunicazione da parte dei comuni, da effettuarsi entro i successivi trenta giorni, qualora la verifica di cui all'articolo 2 ter, comma 4, abbia esito positivo.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l'elenco contiene almeno i seguenti dati:

- a) anagrafica dell'impresa agricola, comprendente l'eventuale denominazione dell'attività, nonché le sedi legali e operative;
- b) riferimenti dei procedimenti amministrativi adottati dal comune e dalla Regione;
- c) tipologia e principali caratteristiche dell'attività multifunzionale svolta;
- d) la cessazione dell'attività per volontà dell'imprenditore agricolo o in applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27 ter.

4. In fase di prima attuazione, i comuni, su richiesta della direzione regionale competente in materia di agricoltura, comunicano i dati di cui al comma 2 relativamente alle attività multifunzionali già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

g) all'articolo 3:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Definizione e modalità di attuazione della multimprenditorialità”;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sono attività multimprenditoriali le attività integrate e complementari alle attività agricole aziendali, ivi compreso il turismo rurale di cui all'articolo 54 della l.r. 38/1999.”;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Le attività multimprenditoriali sono esercitate da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, purché svolte in regime di connessione con l'impresa agricola all'interno dell'azienda agricola secondo le modalità previste dalla l.r. 38/1999.”;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le attività di cui al presente articolo sono esercitate nel rispetto delle disposizioni statali e regionali di riferimento.”.

h) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 le parole: “dell'agriturismo” sono sostituite dalle seguenti: “della diversificazione agricola”;

i) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Programmazione regionale della diversificazione delle attività agricole)

1. La programmazione regionale della diversificazione delle attività agricole è individuata, in una specifica sezione, nell'ambito del piano agricolo regionale (PAR) di cui all'articolo 52 della l.r. 38/1999.”;

j) all'articolo 11:

- 1) alla rubrica le parole: “dell’agriturismo” sono sostituite dalle seguenti: “della diversificazione agricola”;
- 2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. È istituito il tavolo regionale della diversificazione agricola, di seguito denominato tavolo, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura. Sono componenti del tavolo:

 - a) il dirigente dell’area competente in materia o un suo delegato;
 - b) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.”;
- 3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Il tavolo può essere integrato di volta in volta da rappresentanti di altre direzioni regionali o, previa intesa, di altre amministrazioni interessate e dalle associazioni e organizzazioni professionali maggiormente rappresentative in relazione alla tematica trattata.”;
- 4) al comma 4 le parole: “monitoraggio attraverso l’acquisizione, la gestione e la diffusione delle informazioni relative al settore agrituristico regionale” sono sostituite dalle seguenti: “proposta e di monitoraggio sulle attività di diversificazione agricola,”;
- 5) la lettera c) del comma 4 è abrogata;
- 6) alla lettera d) del comma 4 la parola: “agrituristici” è sostituita dalle seguenti: “relativi alla diversificazione agricola”;
- 7) la lettera e) del comma 4 è abrogata.
- k) al comma 1 dell’articolo 12 le parole: “di cui all’articolo 17” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 2 quater”;
- l) all’articolo 13:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Promozione e sostegno per lo sviluppo delle attività multifunzionali e di turismo rurale”;
 - 2) al comma 1 le parole: “dell’attività di agriturismo” sono sostituite dalle seguenti: “delle attività multifunzionali, ivi incluse l’agriturismo e l’agricoltura sociale,”;
- m) all’articolo 14:
 - 1) al comma 1 dopo le parole: “, che rimane prevalente” sono aggiunte le seguenti: “ai sensi dell’articolo 2 bis”;
 - 2) il comma 2 è abrogato;
 - 3) al comma 3 le parole: “tabelle di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “tabelle di cui all’articolo 2 bis”;
 - 4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. È consentito il superamento del limite dei pasti giornalieri di cui al comma 4, lettera c), a condizione che lo stesso sia assentito attraverso le modalità previste all’articolo 2 ter. La compensazione al superamento di tale limite deve essere effettuata su base mensile.”;
 - 5) al comma 7:
 - a) alla lettera a) le parole: “al 35” sono sostituite dalle seguenti: “al 30”;
 - b) alla lettera b) le parole: “al 15” sono sostituite dalle seguenti: “al 25”;
 - 6) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Nelle zone montane o svantaggiate, nei territori compresi in aree naturali protette nazionali e regionali, nonché nei casi in cui le imprese agrituristiche concludano accordi con imprese agricole del territorio regionale per forniture di prodotti e materie prime, la percentuale dei prodotti propri di cui al comma 7, lettera a), è ridotta al 25 per cento.”;
 - 7) il comma 10 è abrogato;
- n) all’articolo 15:

- 1) all'alinea del comma 1 dopo le parole: "nell'abitazione" sono inserite le seguenti: "di residenza o domicilio";
- 2) al comma 2 dopo le parole: "nell'abitazione" sono inserite le seguenti: "di residenza o domicilio";
- o) all'articolo 16:
 - 1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini della somministrazione degli alimenti sino a quindici posti pasto giornalieri, la cucina possiede i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.";
 - 2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6 bis. L'uso della cucina domestica all'interno dell'abitazione dell'imprenditore agricolo è consentito nelle ipotesi di somministrazione di pasti e bevande fino a dieci posti pasto giornalieri.";
- p) al comma 1 dell'articolo 23 le parole: "di cui all'articolo 17" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 2 quater";
- q) dopo il Capo II è inserito il seguente:

*"CAPO II BIS
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA E SANZIONI*

*Art. 27 bis
(Vigilanza)*

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal comune e dalla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Il regime dei controlli sulle attività multifunzionali, nonché le procedure per l'irrogazione delle sanzioni, sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 2 bis, comma 7, lettera c ter).
3. Il regolamento di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, le modalità per la verifica dei seguenti elementi:
 - a) presenza delle condizioni di cui all'articolo 2 ter, commi 1 e 2;
 - b) permanenza dei requisiti giuridico-amministrativi dell'impresa agricola;
 - c) permanenza dei requisiti di connessione e prevalenza;
 - d) condizioni previste all'articolo 2 ter, comma 5;
 - e) per le attività agrituristiche, rispetto dei limiti di cui all'articolo 14;
 - f) utilizzo di strutture diverse da quelle previste dalle condizioni di cui all'articolo 2 ter, commi 1 e 2;
 - g) per le attività agrituristiche, rispetto del vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 12.
4. Sulla base del regolamento di cui al comma 2, la direzione regionale competente in materia di agricoltura adotta un piano dei controlli, che deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.
5. I provvedimenti di sospensione e di divieto all'esercizio dell'attività, nonché l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 27 ter, sono disposte dal comune competente per territorio.
6. Il provvedimento di divieto di esercizio dell'attività da parte dell'amministrazione comunale competente per territorio determina la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 2 quater, comma 1.

7. Ai fini del presente capo, per comune competente per territorio si intende il comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

8. Presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura sono istituiti, con successivo provvedimento, i registri delle sospensioni e chiusura attività, nonché delle sanzioni pecuniarie elevate.

9. La Regione ed i comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente i dati e le informazioni circa le rispettive attività svolte ed a comunicarle, ove previsto, alle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 27 ter
(Sanzioni)

1. Il comune competente per territorio può sospendere l'esercizio dell'attività per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 20. L'esercizio dell'attività è, altresì, sospeso per il tempo necessario a consentire l'adeguamento strutturale e organizzativo previsto dalla normativa igienico-sanitaria o di sicurezza o da altre disposizioni di legge.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il provvedimento di divieto di esercizio dell'attività è disposto dal comune competente per territorio nei seguenti casi:

- a) violazione delle condizioni di cui all'articolo 2 ter, commi 1 e 2;
- b) assenza dei requisiti giuridico-amministrativi dell'impresa agricola;
- c) assenza dei requisiti di connessione e prevalenza;
- d) violazione delle condizioni previste all'articolo 2 ter, comma 5;
- e) per le attività agrituristiche, mancato rispetto dei limiti di cui all'articolo 14;
- f) utilizzo di strutture diverse da quelle previste dalle condizioni di cui all'articolo 2 ter, commi 1 e 2;
- g) per le attività agrituristiche, mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 12.

3. L'esercizio dell'attività non può essere intrapreso prima che siano decorsi tre mesi dal provvedimento di divieto.

4. Il mancato rispetto dei limiti di cui all'articolo 14, comma 7, comporta una sanzione da euro 2.000 a euro 10.000. Qualora venga accertata tale infrazione per due volte nel corso di un biennio, è disposto il divieto di esercizio dell'attività e la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 2 quater.

5. Chiunque utilizzi le denominazioni di cui all'articolo 23 non avendone titolo, ovvero utilizzi denominazioni suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti ovvero violi i criteri di classificazione di cui al regolamento di cui all'articolo 9, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

6. L'imprenditore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00 nei seguenti casi:

- a) esposizione o applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati al comune;
- b) omessa o incompleta comunicazione delle tariffe di cui all'articolo 22, comma 4;
- c) omessa esposizione ovvero errata o incompleta compilazione di quanto previsto all'articolo 20, comma 1, lettera c).

7. È applicata altresì una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 500 nei casi di:

- a) attribuzione alla propria attività, con scritti, stampati ovvero pubblicazioni con qualsiasi altro mezzo, di un'attrezzatura non conforme a quella esistente;
- b) mancata esposizione al pubblico di copia dell'inizio attività, ovvero della SCIA presentata;
- c) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.

8. Nel caso in cui sia commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5, 6 e 7 sono raddoppiate ed è altresì disposta la sospensione dell'attività da tre a quindici giorni.

9. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.”;

r) gli articoli 17, 18, 19, 21 e 27 sono abrogati.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 27 bis, comma 2, della l.r. 14/2006, come introdotto dalla presente legge, si applicano il regime dei controlli, nonché le procedure di irrogazione delle sanzioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

(Tutela dell'imprenditore agricolo titolare di un contributo erogato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA)

1. La Regione, in qualità di titolare del bando per l'assegnazione di contributi in ambito agricolo, quando l'erogazione dei fondi spetta ad AGEA, rilascia all'imprenditore agricolo risultato idoneo all'ottenimento del contributo il relativo certificato attestante la titolarità del credito liquido ed esigibile vantato, contenuto nell'atto di concessione.

Art. 18

(Modifiche alla legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'Osservatorio faunistico-venatorio regionale” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 4/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4:

1) all'alinea del comma 1 la parola: “adottato” è sostituita dalle seguenti: “da adottarsi, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,” e le parole da: “e degli articoli 2” fino a: “5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “nonché del comma 3 bis e degli articoli 2, 5, 6, 7 e 8,”;

2) all'alinea del comma 3 dopo le parole: “e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura.” sono inserite le seguenti: “In ogni caso la gestione dei danni sia sul territorio a caccia programmata così come previsto dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche, sia negli istituti previsti dalla medesima norma, è di competenza della struttura che si avvale delle aree decentrate dell'agricoltura (ADA).”;